

RESPONSABILITÀ E PROVA NEGLI INFORTUNI SULLA NEVE

D.ssa Lucia Gizzi

Giudice del Tribunale di Avezzano

SOMMARIO: 1. PREMESSA. – 2. INCIDENTI SUBITI DALLO SCIATORE NELLA FASE DI TRASPORTO A MONTE. – 3. IL TRASPORTO TRAMITE SKILIFT. – 4. INCIDENTI SUBITI DALLO SCIATORE NELLA FASE DI DISCESA DELLE PISTE. – 5. L'APPLICABILITÀ AGLI INCIDENTI SCIISTICI DELL'ART. 2050 C.C. E 2051 C.C. – 6. IL CONTRATTO DI SKIPASS.

1. PREMESSA.

Negli ultimi anni, il contenzioso civile nel settore degli incidenti sciistici è notevolmente aumentato. I giudizi promossi dagli utenti delle piste da sci contro altri sciatori o, molto più spesso, contro il gestore dell'area sciabile attrezzata, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a causa di infortuni sulla neve, infatti, sono sempre più frequenti.

Appare interessante, pertanto, affrontare il problema della responsabilità in tema di incidenti sciistici sotto il profilo probatorio, soffermando l'attenzione, da un lato, sull'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova e sul suo diverso modo di atteggiarsi a seconda della diversa natura della responsabilità del gestore o dello sciatore (contrattuale o extracontrattuale); dall'altro, sui mezzi di prova che le parti in causa possono offrire al giudice, al fine di dimostrare la dinamica dell'incidente e gli altri elementi costitutivi dell'illecito.

È evidente che il regime probatorio risente del regime di responsabilità civile che si ritiene applicabile alla singola fattispecie concreta. In proposito, appare opportuno distinguere a seconda che l'incidente sciistico si sia verificato nella fase di trasporto a monte, ovvero nella fase di discesa, in quanto, almeno secondo l'orientamento tradizionale, diversa è la natura giuridica della responsabilità del gestore dell'impianto di risalita e del gestore della pista da sci.

2. INCIDENTI SUBITI DALLO SCIATORE NELLA FASE DI TRASPORTO A MONTE.

Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, il rapporto che lega gli sciatori, e in generale tutti gli utenti della pista da sci, al gestore dell'impianto di risalita ha natura contrattuale. I trasferimenti da valle a monte e viceversa, effettuati a mezzo di funivie, cabinovie, seggiovie ed analoghi impianti a fune, costituiscono esecuzione di un autonomo contratto di trasporto concluso tra il passeggero e il gestore, che si perfeziona con l'acquisto del biglietto e al quale si applica la disciplina dettata dagli artt. 1681 e segg. c.c.¹.

Nel caso di incidenti occorsi agli sciatori nella fase di trasporto a monte, quindi, troverà applicazione non solo il generale regime di responsabilità delineato dal codice civile in tema di

¹ Per tutti: SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, in AA.VV., *La responsabilità sciistica*, Torino, 2006, pag. 83; FLICK, *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquiliana?*, in *Forumbormioneve.eu*, pag. 14; VIOLA, *La responsabilità civile nell'incidente sciistico*, esperta, 2002, pag. 43.

inadempimento contrattuale, e in particolare dagli artt. 1176 e 1218 c.c., ma anche e soprattutto quella speciale disciplina prevista per il trasporto di persone, che è posta a tutela del contraente particolarmente esposto a rischi di eventi dannosi, in occasione dell'esecuzione del rapporto contrattuale². Si tratta della presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., secondo cui il vettore è responsabile dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il trasporto e della perdita e dell'avaria del bagaglio, *se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*. Con la conclusione del contratto di trasporto, infatti, il vettore assume un'obbligazione di risultato, impegnandosi non solo a trasportare il passeggero da un luogo all'altro, ma altresì a farlo arrivare indenne e incolume nel luogo di destinazione, con la conseguenza che risponde di eventuali eventi lesivi che colpiscono la sua persona.

Secondo l'orientamento dottrinale preferibile, l'art. 1681 c.c. non trasforma la responsabilità del vettore da soggettiva in oggettiva, ma pone solamente una presunzione *iuris tantum*, che ammette quindi la prova contraria, di colpa del vettore stesso³.

Il vettore, pertanto, potrà liberarsi da responsabilità non solo provando che l'incidente si è verificato per caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo o dello stesso passeggero, ossia fornendo la prova positiva della causa a lui non imputabile che ha cagionato l'evento dannoso, ma altresì dimostrando l'assenza di colpa.

La prova liberatoria che il gestore, ai sensi dell'art. 1681 c.c., ha l'onere di fornire per sottrarsi alla responsabilità per i danni alla persona subiti dall'utente dell'impianto di risalita, tuttavia, non si esaurisce nella dimostrazione della generica assenza di colpa, ma deve comprendere la prova dell'osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto, tenendo conto, ad esempio, della precaria stabilità in cui i passeggeri possono eventualmente trovarsi per i più svariati motivi in alcune fasi del trasporto, dell'abilità degli utenti del servizio, ecc...

In particolare, il gestore dell'impianto di risalita dovrà provare di aver adottato le specifiche e particolari misure di sicurezza richieste dalle circostanze del caso concreto, tenendo conto del mezzo adoperato per il trasporto, nonché in generale di tutte le modalità in cui il trasporto stesso avviene, quali lo stato dei luoghi o le persone che normalmente usufruiscono del servizio.

² Così: Cass., sez. III, 13 gennaio 1993, n. 356, in *Riv. dir. sportivo*, 1993, pag. 741, con nota di CHINÈ, *Trasporto tramite seggiovia e responsabilità del gestore*; Cass., sez. III, 3 agosto, 2004, n. 14812, in *Danno e resp.*, 2005, pag. 369, con nota di FLICK M., *Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia*.

³ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. III, Torino, 1992, pag. 54. In senso parzialmente difforme: STUCCHI, *Attività sciistica e responsabilità*, in *Dir. turismo*, 2008, pag. 55, secondo cui il gestore dell'impianto non si libera da responsabilità provando di aver adottato la diligenza ex art. 1176 secondo comma c.c., ma deve fornire la prova positiva di un fatto causativo del danno del tutto autonomo e a lui non imputabile, come il caso fortuito, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

In questo senso deve essere interpretata l'espressione "tutte le misure idonee ad evitare il danno", che compare nell'art. 1681 c.c.

Secondo altro orientamento dottrinale, invece, l'art. 1681 c.c., ancorché non preveda una forma di responsabilità oggettiva, introduce comunque un regime di responsabilità più rigoroso di quello previsto dall'art. 1218 c.c.⁴ Si ritiene cioè che la norma introduca una responsabilità semi-oggettiva, nel senso che, qualora il danneggiato abbia provato che il danno è stato cagionato dall'attività di trasporto, il vettore avrà l'onere di dimostrare la sussistenza di un fatto causativo del danno del tutto autonomo e a lui non imputabile, quale il caso fortuito, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Per liberarsi da responsabilità, insomma, il vettore deve individuare la causa del sinistro e provare che non è a lui imputabile, ossia che è del tutto estranea all'esecuzione della prestazione contrattuale. L'ignoto rimane, pertanto, a carico del vettore.

Indipendentemente dall'accoglimento dell'una o dell'altra soluzione ermeneutica, comunque, è pacifico che spetti al vettore di fornire la prova liberatoria, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità per i danni subiti dai passeggeri, divergendo le due opzioni solamente in relazione all'oggetto dell'onere probatorio.

In ordine al riparto dell'onere probatorio, quindi, nell'ipotesi di incidente sciistico verificatosi nella fase di trasporto a monte, applicandosi la disciplina del contratto di trasporto di persone prevista dal codice civile, lo sciatore, che abbia subito danni "a causa" del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso e il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio", come si vedrà, anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verifica dell'evento. Incombe, invece, al gestore dell'impianto, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità gravante a suo carico ex art. 1681 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Dunque, lo sciatore che, coinvolto in un incidente nella fase di trasporto su un impianto a fune, decida di promuovere l'azione risarcitoria contro il gestore dell'impianto stesso, avrà l'onere di dimostrare di aver subito un danno e che questo danno si è verificato a causa del trasporto, ossia durante il viaggio.

In proposito si pone l'ulteriore problema di stabilire se il danno subito dallo sciatore, di cui questi abbia fornito la prova, si sia verificato durante il viaggio, ossia se sussista il nesso di causalità tra il trasporto e l'evento. Questo nesso causale deve essere provato dal danneggiato⁵.

⁴ Tra gli altri, si veda: FLAMINI, *Trasporto di persone*, in AA.VV., *Trasporto, Spedizione, deposito, noleggio*, Napoli, 2008, pag. 66.

⁵ Così: Cass., sez. III, 3 agosto, 2004, n. 14812, cit., pag. 369.

Come chiarito dalla giurisprudenza, si considerano subiti durante il viaggio anche quei danni che sono conseguenti alle operazioni preparatorie e accessorie, quali la salita e la discesa dall'impianto, sempre che sussista un nesso di causalità (da provare ad opera del danneggiato, come si è detto) tra il trasporto e l'evento. Tra l'altro, il contenzioso civile in materia riguarda soprattutto i danni subiti dagli sciatori nella fase di salita e di discesa dall'impianto, mentre molto meno frequenti, anzi veramente rari, sono gli incidenti che si verificano durante il trasporto.

La giurisprudenza ha precisato che, nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento, come nel trasporto in seggiovia, ma altresì in ovovia, cabinovia e simili, ossia ogniqualvolta il passeggero è costretto a prendere e lasciare in corsa il mezzo di trasporto, la particolare responsabilità del vettore, di cui all'art. 1681 c.c., si protrae anche dopo che il viaggiatore si è staccato materialmente dal veicolo, fino a quando vengono meno gli effetti residui del moto impressogli dal mezzo⁶.

Ne consegue che possono considerarsi verificati a causa del trasporto i danni che il passeggero subisce nella fase di sbarco da una cabinovia, ovvero nella fase di discesa da una seggiovia, ad esempio per essere scivolato su una lastra di ghiaccio presente sulla piattaforma di discesa.

Ugualmente, possono considerarsi verificati a causa del trasporto i danni che il passeggero subisce nella fase di imbarco, che va dall'avvicinamento e dal posizionamento sulla piattaforma di partenza alla salita sul mezzo, ossia in caso di seggiovia alla seduta sul seggiolino e all'abbassamento della sbarra.

Una volta che lo sciatore danneggiato abbia provato di aver subito un pregiudizio e che questo pregiudizio si è verificato a causa del trasporto, ossia durante il viaggio, sarà il gestore dell'impianto di risalita a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, come ad esempio l'arresto dell'impianto da parte del personale ad esso addetto in caso di esplicita richiesta di aiuto da parte del passeggero, ovvero di evidente difficoltà dello stesso.

Infatti, come si è visto, l'inquadramento del contratto di risalita in seggiovia, o con altro impianto a fune, nell'ambito della fattispecie negoziale del trasporto di persone comporta che la responsabilità del vettore sia disciplinata dall'art. 1681 c.c., che pone a suo carico una presunzione

⁶ Cass., sez. III, 13 gennaio 1993, n. 356, cit., pag. 471; Cass., sez. III, 23 maggio 1997, n. 4607, in *Resp. Civ. prev.*, 1998, pag. 91, con nota di FERRI, *Il contratto di risalita in seggiovia e il danno dell'utente*, secondo cui l'inquadramento del contratto di risalita in seggiovia nel contratto tipico di trasporto di persone (non escluso dalla necessaria collaborazione, più o meno attiva, dell'utente) comporta che il trasportato il quale abbia subito danni in conseguenza di una caduta successiva al suo distacco dal veicolo, possa invocare in proprio favore la norma di cui all'art. 1681 c.c., sulla particolare responsabilità del vettore, sempreché peraltro egli fornisca la prova che la caduta sia avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, che costituisce il momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita.

di colpa, per superare la quale il gestore dell'impianto deve provare di aver adottato tutte le precauzioni per prevenire il fatto dannoso.

Insomma, il gestore dell'impianto, per liberarsi da responsabilità, dovrà dimostrare di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione, predisponendo tutte le misure e le cautele necessarie affinché il viaggio, nonché le fasi di salita e di discesa dall'impianto a ciò preposto, si svolga in sicurezza, ovvero che il suo eventuale inadempimento o inesatto adempimento non ha avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento.

Il gestore dell'impianto di risalita, pertanto, può anche provare che l'evento lesivo è dipeso unicamente dal fatto dello stesso danneggiato che, con il suo comportamento imprudente, incauto e disaccorto si è posto come causa esclusiva dell'evento lesivo, rispetto al quale l'omissione delle misure di sicurezza non ha avuto rilevanza causale, in quanto l'evento si sarebbe ugualmente verificato nel caso di loro predisposizione e funzionamento.

La carenza di una prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1681 c.c. per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto, inoltre, non preclude l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che è tenuto, durante il trasporto, all'osservanza delle comuni norme di prudenza e di diligenza, atteso che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all'approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con normale diligenza, non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest'ultimo⁷.

In tal caso, troverà applicazione l'art. 1227 primo comma c.c., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. L'onere di dimostrare il concorso di colpa del creditore-danneggiato incombe sul debitore-danneggiante, ossia sul gestore dell'impianto di risalita⁸.

Dall'esame delle pronunce giurisprudenziali emerge che, sovente, ciò che si rimprovera al debitore-danneggiante è il mancato tempestivo arresto del mezzo di trasporto, nonostante fosse evidente una situazione di pericolo, ancorchè posta in essere dallo stesso creditore-danneggiato. Così, ad esempio, la giurisprudenza ha ravvisato la colpa del vettore per la lesione subita dallo sciatore che, posizionando erroneamente i bastoncini mentre saliva sulla seggiovia, si infortunava al momento di alzare la barra di sicurezza, in quanto l'addetto all'impianto non aveva provveduto ad arrestarlo tempestivamente. Lo stesso nell'ipotesi di sciatore che, sceso dalla seggiovia, si era intrattenuto per qualche momento sulla rampa di discesa e veniva investito da un seggiolino che seguiva, riportando gravi lesioni: la colpa del danneggiante è stata ravvisata nel fatto che,

⁷ Cass., sez. III, 1 marzo 1994 n. 2020.

⁸ Cass., sez. III, 2 marzo 2007, n. 4954.

nonostante si fosse ravveduto della situazione di pericolo, l'addetto all'impianto non lo aveva arrestato. In tal caso, ovviamente, si è riconosciuto il concorso colposo del passeggero danneggiato.

Un altro caso in cui la giurisprudenza è solita riconoscere la responsabilità del gestore dell'impianto di risalita è quello in cui, al momento dell'incidente, fosse del tutto assente il personale addetto all'impianto, che deve sorvegliare le operazioni di salita e di discesa dal mezzo e intervenire in presenza di una situazione di pericolo. In queste ipotesi, la giurisprudenza è solita ammettere la responsabilità del gestore dell'impianto per violazione del dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, indipendentemente da qualsivoglia indagine sul comportamento dello sciatore-danneggiato o di un terzo. Anche qualora la situazione di pericolo sia stata interamente determinata dalla condotta imprudente, imperita e incauta dello sciatore che si è poi infortunato, la completa assenza del personale addetto all'impianto porta a riconoscere la responsabilità del gestore, fermo restando il concorso colposo del danneggiato.

Altre ipotesi di responsabilità del gestore dell'impianto sono state ravvisate nella cattiva manutenzione della piattaforma e della rampa di discesa, ovvero della piattaforma di partenza (mucchio di neve, ghiaccio, buco dovuto da un cedimento della struttura, ecc...).

3. IL TRASPORTO TRAMITE SKILIFT.

Nei casi di risalita effettuati con *skilift*, sciovie, slittovie o altri sistemi definiti di "autotrasporto", parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono che il gestore si limiterebbe a fornire la pista di risalita, l'energia di trazione e l'ausilio per l'aggancio (attraverso il personale addetto), mentre a tutto il resto dovrebbe provvedere il passeggero, con un comportamento diligente e perito, idoneo a permettergli il raggiungimento della destinazione prescelta. Mancherebbero, quindi, i presupposti per l'applicabilità a questa fattispecie del contratto di trasporto, poiché la collaborazione del trasportato assumerebbe rilievo decisivo per il buon esito del trasferimento da valle a monte⁹. La presenza di un obbligo di collaborazione del trasportato e il rilevante grado di partecipazione attiva dello stesso al trasporto comporterebbero, insomma, che il rapporto contrattuale relativo al trasporto in skilift non sarebbe riconducibile al trasporto di persone, bensì a un contratto atipico, a cui risulterebbe inapplicabile l'art. 1681 c.c.

Questa distinzione tra i mezzi di trasporto, secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza, non è condivisibile. Si osserva, in particolare, che, nell'individuare il contenuto del contratto di trasporto, l'art. 1678 c.c. si riferisce all'obbligo del vettore, dietro corrispettivo, di "trasferire persone da un luogo ad un altro", ponendo a carico del vettore una tipica obbligazione di risultato, dal momento che ciò che rileva è la realizzazione del trasferimento e non lo sforzo strumentale a tale realizzazione. Questo inquadramento del contratto di trasporto nell'ambito dei

⁹ Sul punto: SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., pag. 102; FLICK, *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquiliana?*, cit., pag. 15.

rapporti obbligatori c.d. “di risultato” mette a dura prova la tesi in base alla quale la risalita a mezzo sciovia, slittovia o altro esulerebbe dallo schema di cui all’art. 1678 c.c., per dare luogo ad un contratto innominato.

Sia in ipotesi di funivia, seggiovia, cabinovia e simili, che in quella di sciovia, slittovia, il vettore assumerebbe, infatti, lo stesso obbligo di trasferire l’utente sano e salvo da valle a monte, in base alle modalità concrete proprie del mezzo prescelto, dovendo in ogni caso rispondere di eventuali incidenti verificatisi nel corso del trasporto. Negare ciò significherebbe ignorare la volontà delle parti, manifestata per fatti concludenti (l’uno attraverso l’offerta del servizio, l’altro con l’acquisto del biglietto), per inserire forzatamente nell’atipicità un negozio che rientra nello schema normativo¹⁰. Insomma, il grado di partecipazione attiva e collaborazione dell’utente sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della qualificazione della fattispecie contrattuale in esame, in quanto ciò che conta sarebbe l’affidamento che il trasportato ripone nei confronti del gestore e dell’assunzione da parte di questi del rischio dell’operazione di trascinamento a monte¹¹.

Anche al trasporto a monte a mezzo di skilift, dunque, si applicherebbe l’art. 1681 c.c., con conseguente presunzione relativa di responsabilità a carico del gestore dell’impianto di risalita.

Il gestore, quindi, deve rispondere dei danni occorsi all’utente durante la salita se risulti provata una violazione del dovere di diligenza, richiesto dalla natura dell’attività svolta e dalle specifiche circostanze del caso concreto. Ovviamente, incomberà sul gestore stesso l’onere di dimostrare che questa violazione non vi è stata.

Qualora, invece, non si ritenesse configurabile, nel caso di trasporto a mezzo di skilift, il contratto di trasporto di persone disciplinato dal codice civile, ma un contratto atipico, la responsabilità del gestore dell’impianto di risalita per gli infortuni verificatisi durante il viaggio sarebbe regolata non già dall’art. 1681 c.c., bensì dalle comuni regole in materia di responsabilità contrattuale.

Infatti, anche qualora si ritenga che il contratto di skilift sia un contratto innominato, il gestore sarebbe comunque tenuto, in forza dell’impegno contrattuale assunto, a trasportare a monte lo sciatore incolume, rispondendo dei danni alla persona che esso subisca durante il viaggio. Il problema, allora, è quello di stabilire quale sia il criterio di riparto dell’onere probatorio e la prova liberatoria che deve fornire il gestore dell’impianto di risalita, nell’ipotesi in cui non si ritenga applicabile l’art. 1681 c.c.

È importante ricordare, in proposito, che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2001, il più recente orientamento giurisprudenziale ritiene che, in tema di responsabilità contrattuale, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore-danneggiato deve

¹⁰ Così: FLICK, *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquiliana?*, cit., pag. 16.

¹¹ Si veda: SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., pag. 104.

limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, ossia l'esistenza del contratto (o il contatto sociale), e il danno ed allegare l'inadempimento del debitore-danneggiante, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Ne consegue che, in forza dell'art. 1218 c.c., lo sciatore trasportato potrà limitarsi a provare la stipulazione del contratto di trasporto o altra fattispecie contrattuale atipica, anche tramite fatti concludenti quali l'acquisto dello skipass o del biglietto per la singola corsa, il danno subito, la circostanza che esso si è verificato durante il trasporto a monte tramite l'impianto di risalita, allegando che il gestore non ha predisposto le misure di precauzione e di cautela adeguate. Sarà il gestore che, per liberarsi da qualsivoglia responsabilità per l'incidente verificatosi, dovrà dimostrare di aver correttamente adempiuto la sua obbligazione, ossia di aver svolto il trasporto adottando tutte le misure cautelari richieste dalle concrete modalità con cui il trasporto stesso è svolto, ovvero che l'evento dannoso si è verificato a causa del comportamento negligente e imprudente del trasportato o di un terzo o, comunque, di un fattore che fuoriesce dalla sua sfera di controllo, di modo che la sua eventuale inadempienza sia rimasta del tutto priva di rilevanza casuale.

Ancorché non si ritenga applicabile l'art. 1681 c.c., quindi, la natura contrattuale della responsabilità del gestore importa l'applicazione dell'art. 1218 c.c. e, quindi, pone comunque l'onere della prova dell'esatto adempimento della prestazione a carico del creditore, in virtù dei principi della persistenza presuntiva del credito e della vicinanza della prova. Solamente qualora il gestore dell'impianto dimostri di aver esattamente adempiuto l'obbligazione assunta e, in particolare, di aver predisposto le misure di cautela e di sicurezza richieste dal mezzo di trasporto impiegato e dalle modalità con cui esso si svolge, verrà meno la sua responsabilità per i danni subiti dallo sciatore, indipendentemente dalla prova positiva del fatto che ha cagionato l'evento dannoso.

Si osservi, inoltre, che, al fine di stabilire quale è il dovere di diligenza cui il gestore dell'impianto di risalita deve conformarsi nell'adempimento della propria prestazione, quella di trasportare a monte gli sciatori e gli altri utenti delle piste da sci, dovrà darsi applicazione del secondo comma dell'art. 1176 c.c., il quale impone l'impiego non già della diligenza del buon padre di famiglia, ossia quella media, ordinaria, normale, bensì, trattandosi di obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale, della diligenza richiesta dalla natura dell'attività espletata. Nell'esercizio della sua attività di trasporto, il gestore sarà dunque onerato, come si è detto, dall'impiego della diligenza richiesta dal tipo di attività svolta, dal mezzo di trasporto utilizzato, dalle condizioni di luogo in cui il trasporto viene eseguito, dall'utenza che ne usufruisce.

Dal momento che su questi impianti è più alto il rischio di incidenti, il gestore dovrà apprestare tutte le misure in concreto idonee ad evitare danni all'incolumità degli sciatori, tenendo conto delle peculiarità di questi mezzi e della possibilità di errori-inabilità posti in essere dagli utenti. Pertanto, nel caso di incidente occorso ad uno sciatore durante il tragitto su uno di questi mezzi, per andare esente da responsabilità, il gestore dell'impianto dovrà dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno, e cioè di aver adeguatamente battuto la pista di scorrimento, di aver posto segnali visibili relativi alla pendenza e alla difficoltà della pista stessa, di non aver impresso velocità eccessiva o irregolare al mezzo, di aver munito l'impianto di personale ausiliario sufficientemente diligente nel prestare la propria opera nella piattaforma di partenza. Tutte queste circostanze dovranno essere accertate in concreto dal giudice di merito, per poter ritenere raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 1681 c.c., qualora si ritenga applicabile la disciplina codicistica del contratto di trasporto, ovvero la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., qualora si ritenga configurabile, nella fattispecie in esame, un contratto atipico.

Tuttavia, poiché, nel trasporto a mezzo skilift, il conseguimento del risultato del trasferimento da valle a monte può raggiungersi solo con la collaborazione fattiva del trasportato, con la conseguenza che sia quest'ultimo che il vettore operano su un piano di parità, non può addossare soltanto al vettore una responsabilità che compete in pari misura anche al trasportato.

Si osserva, in particolare, in dottrina, che sia che si riconosca che il trasferimento a mezzo slittovia o sciovia rientri nel normale contratto di trasporto sia che lo si riconduca a un contratto innominato, non può far dimenticare il dato statistico secondo cui il numero di incidenti che si verificano su questi impianti è piuttosto elevato, spesso a causa dell'inesperienza o maldestrezza degli utenti¹². Si ritiene, pertanto, che al di là del regime di responsabilità adottato, assume importanza centrale, in queste ipotesi, accertare il comportamento tenuto dallo sciatore e la sua eventuale negligenza e imprudenza.

Sui mezzi di risalita in esame, insomma, è richiesta maggiore capacità e attenzione da parte degli utenti, anche se il vettore è comunque tenuto a garantire condizioni di assoluta sicurezza, soprattutto in considerazione del tipo di utenti che normalmente usufruiscono dell'impianto¹³. Il gestore dell'impianto di risalita, però, non è tenuto ad accertarsi della piena osservanza da parte dei trasportati delle norme cautelari vigenti o delle abilità degli stessi, dovendo limitarsi a prevenire situazioni di effettivo pericolo per gli utenti, non potendo escludere a priori che l'impianto venga utilizzato da uno sciatore inesperto o maldestro.

¹² FLICK, *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale o aquiliana?*, cit., pag. 16.

¹³ Si pensi, ad esempio, ad un impianto specificamente destinato all'uso di bambini, o comunque di sciatori inesperti e principianti.

La responsabilità del gestore, pertanto, andrà esclusa anche quando questi offra la prova che l'infortunio si è verificato unicamente a causa del comportamento negligente e imprudente dello sciatore, ovvero di un terzo. Così la responsabilità del gestore è stata esclusa in caso di sciatore che si era infortunato su uno skilift a ancora, perché lo aveva impropriamente utilizzato, ovvero nel caso in cui lo sciatore era stato investito dal conducente di uno slittino che aveva attraversato la pista di risalita dello skilift, ovvero nel caso in cui lo sciatore era stato colpito al viso dal piattello dello skilift abbandonato con eccessivo slancio dallo sciatore che lo precedeva.

Anche qualora la condotta colposa dello sciatore danneggiato non sia tale da porsi quale causa esclusiva dell'evento dannoso, interrompendo il nesso causale tra l'eventuale inesatto adempimento del gestore nella predisposizione delle misure cautelari e l'evento stesso, il giudice dovrà attribuirle rilievo, ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., al fine di ridurre l'entità del risarcimento del danno.

4. INCIDENTI SUBITI DALLO SCIATORE NELLA FASE DI DISCESA DELLE PISTE.

Negli infortuni sulla neve che si verificano, non durante il tragitto di trasporto e risalita a monte, ma nella fase di discesa, il titolo della responsabilità del gestore della pista da sci è per lo più considerato extracontrattuale.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la responsabilità civile del gestore della pista da sci trovi il suo fondamento nella violazione del precetto del *neminem laedere*, stabilito dall'art. 2043 c.c., con le ovvie conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova. Lo sciatore che abbia subito un pregiudizio nello svolgimento dell'attività sciistica, quindi, dovrà provare non solo l'esistenza e l'entità del danno subito, ma altresì la sua riconducibilità, sul piano eziologico, alla condotta del gestore della pista e la sussistenza della colpa di quest'ultimo.

In particolare, l'azione risarcitoria proposta, nei confronti del gestore della pista, dallo sciatore infortunato segue il regime della responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e al relativo onere probatorio.

Lo sciatore infortunato, infatti, dovrà provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano: l'esistenza di un fatto imputabile al gestore della pista da sci, la sua rilevanza causale nella produzione dell'evento dannoso, ossia il rapporto di causalità materiale tra il comportamento addebitabile al gestore e il c.d. danno-evento, il dolo o la colpa del gestore, il danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli che il fatto illecito ha prodotto nella sfera giuridica patrimoniale e personale del danneggiato, e il nesso di causalità giuridica.

Dopo aver fornito la prova di aver subito un danno nello svolgimento dell'attività sciistica, l'utente della pista, quindi, avrà l'onere di dimostrare che quel danno è eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del gestore della pista stessa. In particolare, lo sciatore dovrà

provare che l'evento dannoso si è verificato a causa di un comportamento attivo od omissivo del gestore, ossia che vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni del gestore e l'evento lesivo, e che la condotta del danneggiante non è stata conforme al dovere di diligenza.

Ovviamente, l'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del gestore della pista da sci sia stata causa dell'evento lesivo subito dallo sciatore, o da altro utente della pista, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle regole precauzionali di condotta.

In una prima tipologia di casi che si pongono all'attenzione della giurisprudenza, rientrano gli incidenti che si verificano a causa di situazioni di pericolo presenti sulla pista da sci.

In tali ipotesi, sarà onere dell'utente della pista da sci dimostrare, innanzitutto, che l'evento dannoso si è verificato a causa di quella fonte di pericolo. Si considerino, a titolo esemplificativo, la presenza di un'insidia artificiale sulla pista da sci, contro cui lo sciatore va a urtare, quale un impianto per l'innnevamento artificiale, un manufatto, un casotto in muratura, una baita, un muretto o una recinzione posta a bordo della pista o alla fine di essa; ovvero la presenza di insidie naturali, quali una lastra di ghiaccio, un cumulo di neve, delle pietre o dei detriti.

In secondo luogo, lo sciatore dovrà dimostrare che l'evento dannoso, verificatosi a causa della situazione di pericolo presente sulla pista da sci, sia imputabile a colpa del gestore, che non ha predisposto quelle particolari cautele che la situazione concreta imponeva di assumere.

Sul gestore della pista da sci, infatti, grava un obbligo di sicurezza a carattere preventivo, che consiste nel rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto. Questo obbligo può assumere, in concreto, diversi contenuti, a seconda della gravità e dell'estensione della situazione di pericolo esistente. Il gestore può assolvere l'obbligo di sicurezza limitandosi a segnalare adeguatamente il pericolo agli utenti, ovvero può essere tenuto a rimuovere la fonte di rischio, non risultando sufficiente a garantire l'incolumità delle persone la mera segnalazione. Ove ciò risulti impossibile, il gestore sarà tenuto a chiudere la pista¹⁴.

¹⁴ L'obbligo di garanzia e di sicurezza del gestore trova oggi fondamento nella legge n. 363/2003 che, nel dettare "norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", agli artt. 3 seg. individua gli obblighi dei gestori delle aree sciabili. La normativa prevede, in particolare, che *i gestori assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza...i gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.*

L'art. 3, primo comma, della legge 363/2003, insomma, individua in capo al gestore un generale obbligo di protezione dell'utenza, che si articola, nelle norme successive, in una serie di obblighi complementari. Così, il secondo comma dell'art. 3 sancisce l'obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste; l'art. 5 obbliga i gestori delle aree sciabili ad esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla medesima legge, garantendone un'adeguata visibilità; l'art. 6 dispone l'obbligo del gestore di disporre l'apposita segnaletica; il primo comma dell'art. 7 prevede l'obbligo di provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree sciabili; il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che *qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi*

La colpa del gestore, insomma, discende dalla mancata adozione di quelle particolari cautele e precauzioni che la situazione concreta imponeva di assumere, come, ad esempio, la mancata apposizione di segnali, la mancata apposizione di reti di contenimento nei tratti esposti a pericolo di caduta, la mancata eliminazione o comunque il mancato rivestimento e protezione con materiale attutente degli ostacoli, secondo i principi generali vigenti in tema di responsabilità aquiliana e si configurerà, per lo più, quale “colpa omissiva”.

Tuttavia, come sovente sottolineato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la responsabilità del gestore della pista da sci non sussiste, quando la causa dell’incidente va ravvisata esclusivamente nella condotta colposa dello sciatore. In particolare, ogni qualvolta il pericolo non è occulto, ma percepibile, avvistabile e prevedibile da parte dello sciatore, il quale avrebbe potuto evitarlo adottando un comportamento diligente e adeguato alle circostanze concrete, la responsabilità del gestore va esclusa.

Dall’analisi delle pronunce giurisprudenziali emerge che, normalmente, la responsabilità del gestore della pista da sci è limitata a quelle sole ipotesi in cui esistono situazioni di pericolo atipico, ossia non connaturate all’attività sciistica. Solamente in presenza di situazioni di rischio superiori a quelle normali, a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare l’attività sciistica, il gestore avrà l’obbligo di predisporre le misure precauzionali necessarie a rendere sicura la pista da sci, tenuto conto che la pratica dello sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da ripidi pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura. Gli ostacoli naturali, insomma, rientrano nella dinamica insita nella stessa pratica dello sci, rappresentando un rischio connaturato alla discesa, che lo sciatore accetta con la decisione di praticare questa attività sportiva. Ne consegue che nessuna cautela è necessaria in relazione ai pericoli evidenti, che lo sciatore con la sua capacità è in grado di fronteggiare¹⁵.

Una mera lastra di ghiaccio, la presenza di detriti, dossi e cunette, un improvviso cambio di pendenza, un tratto di pista non adeguatamente battuto o con scarso manto nevoso rientrano nelle normali condizioni naturali della pista da sci, di cui lo sciatore deve tener conto.

Il dovere di preparare e mantenere una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza, poi, non può non essere commisurato al grado di difficoltà commisurata all’abilità degli utenti cui è consigliata.

dipendenti dallo stato di fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Il gestore ha l’obbligo di chiudere la pista in caso di pericolo o non agibilità. La disposizione specifica poi che le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

¹⁵ In tal senso: SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., pag. 116.

In una seconda tipologia di casi che si pongono all'attenzione della giurisprudenza, rientrano gli incidenti che si verificano a causa dello scontro tra due o più utenti della pista da sci, siano essi sciatori, snowboardisti o persone presenti sulla pista che non svolgono però attività sciistica.

Anche in tali ipotesi, sarà onere dell'utente della pista da sci, che esercita l'azione risarcitoria non già verso l'altro utente della pista da sci, ma nei confronti del gestore della stessa, dimostrare, innanzitutto, che l'evento dannoso si è verificato a causa di un comportamento, attivo od omissivo, del gestore e, in secondo luogo, che sia imputabile a colpa del gestore stesso.

Tuttavia, in queste ipotesi è difficile configurare una responsabilità del gestore della pista da sci per l'incidente verificatosi, ancorchè concorrente con quella dello sciatore o di altro utente della pista. In tale ipotesi, infatti, è lo stesso rapporto di causalità materiale tra il fatto del gestore e l'evento dannoso a fare difetto. Anzi, ancor prima, è la stessa configurabilità, in capo al gestore, di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo a suscitare perplessità. Il gestore della pista da sci, infatti, non può essere tenuto a garantire ed evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono all'area sciabile. Tali considerazioni giustificano l'atteggiamento della giurisprudenza che, negli incidenti sciistici cagionati non da fonti di rischio presenti sulla pista da sci, ma dalla condotta colposa degli utenti di essa, lungi dal porsi il problema della responsabilità del gestore dell'area sciabile, si interroga su quale degli sciatori coinvolti nell'infortunio possa ricadere un rimprovero per aver cagionato, con il proprio comportamento imprudente, un evento lesivo.

In conclusione, attesa la natura extracontrattuale del gestore della pista da sci, sarà onere dello sciatore che agisce in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni subiti a causa di un infortunio sulla neve, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato a causa della condotta colposa del gestore stesso, il quale ha creato, o non ha rimosso, una situazione di pericolo sulla pista da sci. Lo sciatore dovrà, cioè, dimostrare il carattere occulto, imprevedibile ed inevitabile dell'insidia o dell'ostacolo presente sul tracciato della pista, al bordo o alla fine di essa, nonché il carattere prudente, diligente e corretto della sua condotta. Qualora ciò risulti dalle risultanze processuali, il gestore della pista potrà conseguire una riduzione del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., dimostrando a sua volta il concorso di colpa del danneggiato.

5. L'APPLICABILITÀ AGLI INCIDENTI SCIISTICI DELL'ART. 2050 C.C. E 2051 C.C

Il regime probatorio dell'azione risarcitoria promossa dallo sciatore infortunato contro il gestore della pista da sci sarà profondamente diverso, qualora si ritenga che la responsabilità del gestore per gli incidenti sciistici verificatisi nella fase di discesa, anche se di natura extracontrattuale, sia riconducibile al paradigma dell'art. 2050 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c.

In un primo momento, dottrina e giurisprudenza, al fine di semplificare l'onere probatorio posto a carico dello sciatore danneggiato, hanno cercato di ricondurre l'attività sciistica nell'ambito delle attività pericolose, con il conseguente assoggettamento del regime di responsabilità del gestore della pista da sci, che quell'attività organizza e svolge, alla disciplina dettata dall'art. 2050 c.c., a norma del quale "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

In tal caso, lo sciatore danneggiato avrebbe l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso. Accertata l'esistenza del rapporto di causalità materiale, la norma codicistica pone, a carico del gestore, una presunzione di responsabilità in relazione ai danni subiti dagli utenti della pista da sci a causa e nello svolgimento dell'attività sciistica, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ossia quelle misure cautelari e precauzionali imposte dalla normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività.

Si osservi, comunque, che la più recente giurisprudenza ha escluso che l'attività sciistica sia riconducibile al novero delle attività pericolose ex art. 2050 c.c. Si ritiene, infatti, che le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c.

Insomma, la pericolosità di un'attività va apprezzata esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata. Con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, quindi, non è possibile ammettere la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l'attitudine dell'attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile¹⁶.

Di recente, alcune sentenze della suprema Corte hanno ricondotto la responsabilità del gestore della pista da sci per gli infortuni verificatisi in fase di discesa alla responsabilità per cose

¹⁶ Cass., sez. III, 26 aprile 2004, n. 7916.

in custodia di cui all'art. 2051 c.c.¹⁷ I giudici di legittimità hanno ammesso l'astratta riconducibilità della responsabilità del gestore della pista da sci, per gli infortuni su di essa verificatesi, all'art. 2051 c.c.¹⁸

In tal caso, sullo sciatore danneggiato graverebbe unicamente l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e l'evento, mentre spetterebbe al gestore, per liberarsi da responsabilità, dimostrare che l'evento lesivo si è verificato per caso fortuito, che ben potrebbe essere costituito dalla condotta imprudente e negligente della stessa vittima o di un terzo¹⁹.

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c., infatti, si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.

5. IL C.D. CONTRATTO DI SKIPASS.

Parte della più recente dottrina, seguita da alcune pronunce giurisprudenziali, ritiene che la responsabilità del gestore abbia natura contrattuale anche per gli infortuni sciistici verificatisi nella fase di discesa. Nella presente comunicazione non si intende prendere posizione sulla dibattuta questione della configurabilità di un c.d. contratto di skipass, rinviandosi in proposito alle relazioni che si sono occupate di questo tema, anche nelle precedenti edizioni del Forum, ma si vogliono esaminare le conseguenze che, sul piano probatorio, comporta il riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità del gestore anche per gli incidenti che si verificano in fase di discesa.

¹⁷ In tal senso: Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2706; Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 823; Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Dir. turismo*, 2008, pag. 47, con nota di STUCCHI, *Attività sciistica e responsabilità*.

¹⁸ Per un'articolata critica di questo orientamento giurisprudenziale, ci sia consentito rinviare a GIZZI, *La sicurezza dello sci tra obblighi del gestore e norme di circolazione*, in *Forumbormioneve.eu*, pag. 15.

¹⁹ Così: Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 823; Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563.

Si ritiene, da parte di alcuni, che l'acquisto del biglietto (lo skipass) non comporti la stipulazione solamente di un contratto di trasporto, ma anche di un contratto che permette l'utilizzo dell'area sciabile, avente ad oggetto la messa a disposizione di un insieme di piste e di impianti liberamente percorribile dallo sciatore, la cui causa non è tanto il trasporto, ma l'attività complessiva che consiste nel poter "salire e scendere". Questo contratto ha cioè ad oggetto "un trasporto funzionale all'attività sciistica su piste sicure". Si tratterebbe di un contratto atipico, consensuale e a prestazioni corrispettive, in cui a fronte dell'obbligo dell'utente di pagare il prezzo, il gestore assume l'obbligo di trasportare a monte gli sciatori e di mettergli a disposizione piste su cui riscedere a valle in condizioni di sicurezza. Lo sciatore, dunque, con l'acquisto dello skipass acquisterebbe la possibilità di risalire con gli impianti e discendere sulle piste.

Qualora si accolga la ricostruzione in esame, la responsabilità del gestore sarebbe di natura contrattuale anche per gli incidenti sciistici verificatisi nella fase di discesa, con importanti conseguenze sotto il profilo dell'onere probatorio.

Si osservi, innanzitutto, che trattandosi di contratto atipico, la responsabilità del gestore dell'impianto di risalita e della pista da sci, per gli infortuni verificatisi dallo sciatore, sia durante il viaggio, sia nella fase di discesa sarebbe regolata dalla disciplina generale in materia di responsabilità contrattuale²⁰.

In particolare, trattandosi di rapporto contrattuale unitario, il regime di responsabilità del gestore dovrebbe essere lo stesso sia nella fase di risalita, sia nella fase di discesa.

Non può, pertanto, invocarsi l'art. 1681 c.c. e il suo più favorevole regime probatorio, qualora l'incidente si sia verificato durante il trasporto a monte, e le comuni regole in materia di responsabilità contrattuale, qualora l'incidente si sia verificato nella fase della discesa lungo la pista da sci.

Nell'uno come nell'altro caso, per accertare se sussiste una responsabilità del gestore per inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il criterio di riparto dell'onere probatorio e la prova liberatoria che deve fornire il gestore dell'area sciabile sono quelli stabiliti dagli artt. 1176 e 1218 c.c.

L'attore-danneggiato deve limitarsi a provare, pertanto, la fonte negoziale del suo diritto di credito e il danno ed allegare l'inadempimento del debitore-danneggiante, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Ne consegue che, in forza dell'art. 1218 c.c., lo sciatore trasportato potrà limitarsi a provare la stipulazione del contratto di skipass, anche tramite fatti concludenti quali l'acquisto dello skipass

²⁰ In tal senso anche: STUCCHI, *Attività sciistica e responsabilità*, cit., pag. 56.

o del biglietto per la singola corsa, il danno subito, la circostanza che esso si è verificato durante il trasporto a monte tramite l'impianto di risalita, ovvero durante la discesa a valle, allegando che il gestore non ha predisposto le misure di precauzione e di cautela adeguate. Sarà il gestore che, per liberarsi da qualsivoglia responsabilità per l'incidente verificatosi, dovrà dimostrare di aver correttamente adempiuto la sua obbligazione, ovvero che l'evento dannoso si è verificato a causa del comportamento negligente e imprudente del trasportato o di un terzo o, comunque, di un fattore che fuoriesce dalla sua sfera di controllo, di modo che la sua eventuale inadempienza sia rimasta del tutto priva di rilevanza casuale.

La natura contrattuale della responsabilità del gestore importa l'applicazione dell'art. 1218 c.c. e, quindi, pone l'onere della prova dell'esatto adempimento della prestazione a carico del creditore. Solamente qualora il gestore dell'impianto e della pista dimostri di aver esattamente adempiuto l'obbligazione assunta e, in particolare, di aver predisposto le misure di cautela e di sicurezza richieste dall'attività svolta, verrà meno la sua responsabilità per i danni subiti dallo sciatore, indipendentemente dalla prova positiva del fatto che ha cagionato l'evento dannoso. Il fatto ignoto, quindi, non grava sul gestore, ma rimane a carico dello sciatore, essendo la responsabilità contrattuale una responsabilità soggettiva o per colpa.

Il dovere di diligenza cui il gestore deve conformarsi nell'adempimento della propria prestazione è quello fissato dal secondo comma dell'art. 1176 c.c., il quale impone l'impiego non già della diligenza del buon padre di famiglia, ossia della diligenza media, ordinaria, normale, bensì, trattandosi di obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale, della diligenza richiesta dalla natura dell'attività espletata. Il gestore sarà dunque onerato, come si è detto, dall'impiego della diligenza richiesta dal tipo di attività svolta, dal mezzo di trasporto utilizzato, dalle condizioni di luogo del trasporto a monte e della discesa a valle, dall'utenza che ne usufruisce, ecc...

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

Ci sia consentito osservare, in conclusione, che la legge n. 363/2003, che ha dettato "norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha stabilito, all'art. 4, che "i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste...".

La norma, ad avviso di chi scrive, è pleonastica e inutile. Essa si limita a sancire la responsabilità civile del gestore dell'area sciabile. Tuttavia, in assenza della presente disposizione, nessuno dubiterebbe che questa responsabilità potrebbe derivare dai principi e dalle regole che disciplinano, in generale, il tema di responsabilità civile.

L'art. 4 della legge n. 363/2003, infatti, nulla dice sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del gestore, né sul suo regime e sulla sua disciplina, proprio in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio e alla prova liberatoria che il gestore dovrebbe fornire per liberarsi da responsabilità, magari tramite un richiamo, come fatto in altri settori dell'ordinamento, a una delle figure speciali di responsabilità previste dagli artt. 2049 e segg. c.c.

Ne consegue che, nonostante la presenza di questa disposizione, l'interprete deve ricostruire il regime della responsabilità del gestore dell'impianto di risalita e della pista da sci, applicando i principi generali dell'ordinamento, non essendo ravvisabile in questa disposizione una disciplina derogatoria.

Si ritiene, in particolare, che la norma in esame non possa essere interpretata nel senso di aver introdotto un regime di responsabilità oggettiva per il gestore delle aree sciabili attrezzate, prevedendone la responsabilità ogni qualvolta le piste da sci non risultino sicure e regolari e ciò si ponga come causa di infortuni sulla neve.

La dizione della norma, che recita "i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste...", infatti, è troppo generica e non consente di ritenere che il legislatore abbia voluto configurare uno specifico regime di responsabilità, che preveda un criterio di imputazione diverso dalla colpa. Anche perchè la norma non stabilisce quale è la prova liberatoria che il gestore dovrebbe fornire per liberarsi da questa speciale forma responsabilità.

Inoltre, la circostanza che il legislatore faccia riferimento alla responsabilità per la regolarità e la sicurezza dell'esercizio delle piste induce a ritenere che essa si fonda pur sempre sulla violazione del dovere di diligenza, consistente nel predisporre le misure e le cautele adeguate a garantire la sicurezza degli utenti dell'impianto di risalita e della pista da sci, e in particolare sull'inosservanza dell'obbligo di segnalare e, se necessario, rimuovere eventuali fonti di pericolo per gli sciatori.

La responsabilità del gestore, poi, è definita "civile", senza specificare se essa abbia natura contrattuale o extracontrattuale, o comunque se debba seguire il regime dell'una o dell'altra, lasciando all'interprete il difficile compito di questa classificazione.